

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022 n. 52)

INDICE

Preambolo e ambito di applicazione

Capo I - Precetti etici della comunità universitaria

Articolo 1 (*Finalità*)

Articolo 2 (*Rifiuto di ogni forma di discriminazione e di abuso del proprio ruolo*)

Articolo 3 (*Imparzialità*)

Articolo 4 (*Uso delle risorse dell'ateneo*)

Articolo 5 (*Etica della ricerca*)

Articolo 6 (*Libertà accademica e di accesso alla conoscenza scientifica*)

Articolo 7 (*Proprietà intellettuale, diritto d'autore e plagio*)

Articolo 8 (*Tutela del lavoro e dell'ambiente di lavoro*)

Articolo 9 (*Riservatezza*)

Capo II - Norme di comportamento

Sezione I - Norme di comportamento comuni

Articolo 10 (*Principi generali*)

Articolo 11 (*Regali, compensi e altre utilità*)

Articolo 12 (*Partecipazione ad associazioni e organizzazioni*)

Articolo 13 (*Comunicazione degli interessi finanziari*)

Articolo 14 (*Conflitto di interessi e obbligo di astensione*)

Articolo 15 (*Prevenzione della corruzione*)

Articolo 16 (*Trasparenza e tracciabilità*)

Articolo 17 (*Comportamenti nei rapporti privati*)

Articolo 18 (*Comportamento in servizio*)

Articolo 19 (*Rapporti con il pubblico*)

Articolo 20 (*Disposizioni particolari per i dirigenti*)

Articolo 21 (*Contratti ed altri atti negoziali*)

Sezione II – Norme di comportamento specifiche dei professori e dei ricercatori

Articolo 22 (*Doveri istituzionali*)

Articolo 23 (*Conflitto di interessi*)

Sezione III - Norme di comportamento degli studenti

Articolo 24 (*Norme di comportamento degli studenti*)

Capo III - Violazione del codice, monitoraggio e attuazione

Articolo 25 (*Violazioni del codice*)

Articolo 26 (*Commissione Etica*)

Articolo 27 (*Procedimento per l'accertamento delle violazioni di principi etici e l'irrogazione di sanzioni*)

Articolo 28 (*Vigilanza, monitoraggio e attività formative*)

Articolo 29 (*Attuazione e diffusione*)

Articolo 30 (*Disposizioni finali e abrogazioni*)

TORNA ALL'INDICE

Preambolo e ambito di applicazione

Preambolo

L'Università luav di Venezia, di seguito indicata anche come luav, Università o Ateneo, conforma la propria attività a quei valori fondamentali che stanno alla base della sua funzione istituzionale e ciò anche in considerazione della finalità educativa a essa affidata. Il riconoscimento e la promozione di valori (quali il rispetto della dignità umana; il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione; il rispetto delle diversità individuali e culturali; il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali; l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità; i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza; l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza; l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica; il rispetto del criterio del merito) rafforzano la cultura della responsabilità che deve informare il comportamento di ciascun membro dell'Università quale presupposto necessario e ineludibile nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.

Il presente codice, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specificando i contenuti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, riunisce, integrandoli e aggiornandoli il codice etico di ateneo, emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011 n. 749 e il codice di comportamento di ateneo, emanato con decreto rettorale 5 dicembre 2014, n. 541.

Nel presente codice sono distinti i precetti etici (Capo I) dalle norme comportamentali (Capo II) e nell'ambito di queste ultime, le disposizioni comuni (Sezione I), le disposizioni specifiche per professori e ricercatori (Sezione II) e le disposizioni relative agli studenti (Sezione III).

Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente codice e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente codice si applicano a tutta la comunità universitaria, composta da personale docente e ricercatore, personale dirigente, personale tecnico amministrativo nonché da docenti a contratto, dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio, tirocinanti, studenti di tutti i corsi di studio. Le stesse si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai componenti degli organi di Ateneo nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ateneo.

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Capo I

Precetti etici della comunità universitaria

Articolo 1

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Capo mirano a promuovere e assicurare il rispetto dei valori fondamentali della comunità universitaria, quali:

- il rispetto della dignità umana;
- il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e abuso nonché il rispetto delle diversità individuali e culturali;
- il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
- equità, imparzialità, solidarietà, inclusione sociale e culturale, leale collaborazione e trasparenza;
- l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza nonché l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica;
- il rispetto del criterio del merito.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 2

(Rifiuto di ogni forma di discriminazione e di abuso del proprio ruolo)

1. L'Università ritiene fondamentale che ogni suo componente abbia diritto a essere trattato con rispetto e a non subire discriminazioni. Sono discriminatorie e quindi vietate, le condotte che, in ragione di uno o più fattori, inclusi, a titolo esemplificativo, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'età, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche e sociali, la coscienza e le convinzioni personali, la religione, la cittadinanza, l'orientamento politico, le condizioni personali e di salute, la disabilità, le scelte familiari, comportano nei confronti di una persona un trattamento meno favorevole rispetto a un'altra in situazione analoga.
2. L'Università non tollera e si impegna a inibire ogni condotta prevaricatoria, persecutoria o discriminatoria, attuata da parte di un membro dell'ateneo, sia questi o no in posizione sovraordinata nei confronti di un altro, che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro.
3. L'Università contrasta qualsiasi abuso che derivi ai singoli dalla propria posizione accademica ovvero dal fatto di ricoprire uffici e incarichi, al fine di ottenere vantaggi personali o per indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche o amministrative.
4. L'Università non tollera e persegue qualsiasi forma di molestia, violenza, sopruso di natura anche sessuale nonché ogni comportamento assimilabile e assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi.
5. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi da tali comportamenti, nonché a prevenirli e a segnalarli.

Articolo 3

(Imparzialità)

1. Ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico cui deve tendere la propria attività, l'Università contrasta ogni forma di parzialità, anche laddove derivi da situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. In tal senso, i membri della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi nonché ad astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo.

Articolo 4

(Uso delle risorse dell'ateneo)

1. Attraverso procedure lineari ed efficienti, l'Università promuove un uso responsabile delle risorse dell'ateneo allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti. Inoltre, allo scopo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, la comunità universitaria orienta i propri comportamenti verso pratiche di sostenibilità, di riuso e di riciclo, favorendo la riduzione degli sprechi, il risparmio energetico e di acqua.
2. L'Università si impegna ad assicurare ai suoi componenti l'accesso alle informazioni e alle tecnologie nel rispetto dei "diritti digitali" che ne possano derivare.
3. I componenti della comunità universitaria si attengono alla massima correttezza nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei social media rispettando il buon nome dell'ateneo e non arrecando danno alla reputazione o all'immagine dell'istituzione.

Articolo 5

(Etica della ricerca)

1. L'Università si impegna a favorire la pratica della ricerca attraverso procedure lineari ed efficienti, riconoscendo e promuovendo come valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia nel rispetto della dignità dell'essere umano.
2. In tutte le sue fasi, la ricerca deve ispirarsi a principi di onestà, diligenza, trasparenza, indipendenza e responsabilità, nel rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte.
3. L'Università esige da tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca e nelle attività e funzioni ad essa correlate la massima integrità, nonché l'impegno attivo nella prevenzione e repressione dei comportamenti a essa contrari.

TORNA ALL'INDICE

4. In considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, l'Università ritiene che i risultati della medesima debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.

Articolo 6

(Libertà accademica e di accesso alla conoscenza scientifica)

1. L'Università riconosce la libertà di insegnamento e di ricerca come essenziale presupposto al raggiungimento della propria missione istituzionale. Nel rispetto di tale principio, i docenti cooperano per l'attuazione degli indirizzi formativi e organizzativi adottati dagli organismi istituzionali dell'ateneo.
2. La comunità accademica mantiene una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche adottate, in attuazione dei principi di efficienza, equità, imparzialità e trasparenza.
3. La comunità accademica garantisce la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario. A tal fine, l'istituzione universitaria promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza anche attraverso lo strumento dell'accesso aperto via internet secondo quanto affermato nella Dichiarazione di Berlino sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica, sottoscritta e promossa da numerose università italiane – inclusa l'Università Iuav di Venezia – con la Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004.

Articolo 7

(Proprietà intellettuale, diritto d'autore e plagio)

1. L'Università promuove il rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e di diritto di autore e condanna ogni forma di plagio.
2. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nomi di coloro che vi hanno contribuito, specificando, se possibile, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:
 - promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
 - valorizzare il merito del singolo ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
 - sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.
3. L'Università promuove, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge, la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in conformità con la disciplina regolamentare propria.

Articolo 8

(Tutela del lavoro e dell'ambiente di lavoro)

1. L'Università tutela e valorizza il lavoro e a tal fine il merito è considerato criterio di valutazione delle capacità; i soggetti preposti a funzioni di direzione o di coordinamento sono chiamati a sostenere la crescita professionale e umana dei propri collaboratori e a garantire un adeguato riconoscimento del contributo fornito da ciascuno di essi al conseguimento dei risultati.
2. L'Università si impegna a garantire un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e a salvaguardare la salute delle persone, intesa come stato di benessere fisico, psichico e morale.

Articolo 9

(Riservatezza)

1. L'Università tutela il diritto alla riservatezza di persone fisiche e giuridiche e tutela le informazioni confidenziali, anche nell'ambito della partecipazione ad organi accademici.
2. Tutti i dati e le informazioni in possesso dell'ateneo sono trattati nel rispetto della normativa vigente.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Capo II Norme di comportamento

Sezione I Norme di comportamento comuni

Articolo 10 (*Principi generali*)

1. I lavoratori conformano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari. Essi conoscono e osservano lo statuto, i regolamenti e il presente codice.
2. I lavoratori rispettano altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso conflitto di interesse.
3. I lavoratori, in quanto parte della comunità universitaria, concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dai propri ordinamenti e dalle funzioni attribuitegli.
4. I lavoratori non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio, evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei loro compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'ateneo. Nell'ambito del presente codice i "fini privati" comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'ateneo.
5. I lavoratori esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche nell'ambito dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, i lavoratori assicurano uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
7. I lavoratori dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 (*Regali, compensi e altre utilità*)

1. I lavoratori non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. I lavoratori non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, i lavoratori non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti al proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti sono chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
3. I lavoratori non accettano, per sé stessi o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore e non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a € 150,00, anche sotto forma di sconto. Tale limite è riferito all'anno solare per tutte le elargizioni (regali, vantaggi economici o altre utilità) riconducibili a ciascun lavoratore. Il lavoratore non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo, neanche di modico valore, quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.

TORNA ALL'INDICE

5. I lavoratori comunicano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente ed in forma scritta.
6. L'inosservanza del comma precedente determina responsabilità disciplinare.
7. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall'interessato all'Ateneo entro tre giorni dalla ricezione.
8. I lavoratori non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto, nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio del lavoratore medesimo, un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza. Ai fini del presente articolo:
- per "incarichi di collaborazione" si intendono incarichi di qualsiasi tipologia e a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);
 - per "soggetti privati" si intendono tutti gli enti privati, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione nonché dei soggetti giuridici generati nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico.
9. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Articolo 12

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i lavoratori comunicano tempestivamente al responsabile dell'ufficio di afferenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività del proprio ufficio. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta, entro 15 giorni:
- a) dall'assunzione, dall'affidamento dell'incarico o dal trasferimento ad altro ufficio;
 - b) dall'adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è assegnato;
 - c) ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente codice.
2. I pubblici dipendenti non costringono altri dipendenti a aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Articolo 13

(Comunicazione degli interessi finanziari)

1. Il lavoratore, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, comunica, entro 15 giorni, al responsabile della propria struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
- a) se in prima persona, o nelle persone di parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, abbia ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. La comunicazione viene resa nelle forme di cui all'articolo precedente. Per la definizione di soggetti privati si rinvia a quanto indicato all'articolo 11, comma 8, del presente codice.

Articolo 14

(Conflitto di interessi e obbligo di astensione)

1. Ogni dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali o relativi a

TORNA ALL'INDICE

- coniuge, conviventi, parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
2. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Ateneo contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, che determina conflitto può riguardare:
- l'interesse immediato della persona, in quanto membro dell'Università;
 - l'interesse di un familiare di un membro dell'Università;
 - l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
4. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
5. Ai fini di cui al comma 1, il dipendente comunica, in forma scritta, immediatamente le ragioni della propria astensione al responsabile della struttura di appartenenza.
6. La comunicazione è resa tempestivamente e in ogni caso prima di compiere qualsiasi ulteriore atto, deve avvenire in forma scritta e deve contenere ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.
7. Il responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, decide sull'astensione adottando gli atti conseguenti e dandone comunicazione scritta al lavoratore.
8. Qualora il conflitto riguardi il rettore, la decisione è assunta dal decano; qualora riguardi il direttore generale o il direttore di dipartimento, la decisione è assunta dal rettore; se riguarda i dirigenti, dal direttore generale.
9. Qualora l'organo o la persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata venga a conoscenza di situazioni in cui è mancata la comunicazione di cui ai commi precedenti, può invitare l'interessato a dar conto del proprio operato ed eventualmente segnalare la condotta agli organi competenti in materia disciplinare.
10. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

Articolo 15

(Prevenzione della corruzione)

1. I lavoratori sono tenuti ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e possono segnalare all'ateneo eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui siano venuti a conoscenza.
2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, i lavoratori possono effettuare la segnalazione direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tramite la procedura prevista sul portale amministrazione trasparente di ateneo, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente.
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, acquisite sommarie informazioni:
- a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti all'organo disciplinare competente e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;
 - b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione all'autore della stessa.

Articolo 16

(Trasparenza e tracciabilità)

1. I lavoratori impostano la propria attività secondo principi di trasparenza e assicurano la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti.
2. I lavoratori conoscono e osservano la normativa vigente e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

TORNA ALL'INDICE

3. I lavoratori pongono particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in loro possesso, al fine di evitare danni all'immagine dell'ateneo.
4. Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, i lavoratori utilizzano, ove previsto, gli strumenti informatici di ateneo, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.
5. I lavoratori prestano particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 17

(Comportamenti nei rapporti privati)

1. I lavoratori, nei rapporti privati, anche con pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni, non usano in modo improprio la posizione che ricoprono nell'Ateneo per ottenere utilità che non spettino loro e pongono particolare cura al fine di non recare danno all'immagine dell'Ateneo. A tal fine questi non usano il nome, il marchio e il logo dell'Università se non per attività collegate all'incarico svolto presso la stessa.

Articolo 18

(Comportamento in servizio)

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i lavoratori, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. I lavoratori utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. I lavoratori garantiscono l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'ateneo.
4. I lavoratori utilizzano gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione dall'ateneo con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste. Gli stessi si servono del mezzo di trasporto, eventualmente messo a disposizione dall'Ateneo, solo per lo svolgimento dei loro compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di ufficio.
5. I lavoratori che rappresentano l'ateneo nelle controversie giudiziali o stragiudiziali, anche per delega dell'Avvocatura di Stato, sono tenuti all'osservanza della normativa di riferimento.
6. I lavoratori che compiono attività che possano essere oggetto di tutela quale opera dell'ingegno informano tempestivamente il responsabile della loro struttura o il responsabile scientifico, attenendosi alle disposizioni regolamentari di ateneo in materia.
7. I lavoratori che facciano uso di strumentazioni, macchine o altri apparati sono tenuti a osservare la normativa specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi.
8. I lavoratori che ricevano in uso per ragioni di servizio beni dell'Università o di altri enti con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione assumono gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Essi non cedono, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge.
9. I lavoratori custodiscono con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'ateneo, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica.

Articolo 19

(Rapporti con il pubblico)

1. I lavoratori mantengono contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevoli di rappresentare l'ateneo.
2. Salvo diverse indicazioni di servizio, i lavoratori in rapporto con il pubblico si fanno riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile di badge, cartellino identificativo o di altri supporti messi a disposizione dall'amministrazione, operano con spirito di servizio,

TORNA ALL'INDICE

correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile. Qualora non siano competenti per posizione rivestita o per materia, indirizzano l'interessato al funzionario o ufficio competente nell'ambito della stessa amministrazione. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche gli stessi rispettano, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico.

3. I lavoratori, fatti salvi i propri diritti, si astengono da dichiarazioni pubbliche oggettivamente denigratorie nei confronti dell'ateneo. Essi possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell'ateneo solo laddove a ciò autorizzati.

4. I lavoratori devono essere chiari ed esaurienti nel fornire risposta alle istanze ricevute; se l'istanza è formulata in via telematica essi si impegnano ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza ed evidenziando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta. Le risposte, qualora non determinino l'attivazione di procedimenti amministrativi, sono inoltrate di norma entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo giustificato motivo.

5. Nello svolgimento della propria attività, i lavoratori assicurano il rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti.

6. I dipendenti non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti e forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e rilasciano copie ed estratti di atti o documenti secondo la propria competenza e con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti di ateneo.

7. I dipendenti osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Articolo 20

(Disposizioni particolari per i dirigenti)

1. I lavoratori con incarico dirigenziale, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 sono soggetti alla disciplina del presente codice e alla restante normativa applicabile. I dirigenti osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.

2. I soggetti di cui al comma 1:

- a) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati, adottando un comportamento organizzativo adeguato;
- b) assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura; promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti;
- c) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta; dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa;
- d) assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa; curano, altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- e) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i

TORNA ALL'INDICE

collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, nonché all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;

f) assegnano l'istruttoria delle pratiche tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione; affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità, secondo criteri di trasparenza e, per quanto possibile, di rotazione;

g) concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;

h) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono a inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze; nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

i) nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi e favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'ateneo.

Articolo 21
(Contratti ed altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, i lavoratori non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. I lavoratori non concludono, per conto dell'ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. I lavoratori che concludono accordi o negozi ovvero stipulano contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbiano concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informano per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova un dirigente, questi deve informarne per iscritto il direttore generale.
5. I lavoratori che ricevano, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informano immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Sezione II
Norme di comportamento specifiche dei professori e dei ricercatori

Articolo 22
(Doveri istituzionali)

1. Ogni docente e ricercatore è tenuto al rispetto degli obblighi didattici e di ricerca e allo svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi accademici, in conformità alla normativa

TORNA ALL'INDICE

vigente, alle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo rispetto alle quali è tenuto alla piena conoscenza e osservanza.

2. Ogni docente svolge le attività didattiche personalmente, con diligenza, puntualità e regolarità, nel rispetto dell'impegno richiesto al proprio ruolo nell'ambito della programmazione dell'Ateneo. La valutazione della preparazione degli studenti è svolta secondo procedure trasparenti e prestabilite. Il personale docente si impegna a un costruttivo confronto e dialogo con gli studenti, al fine di favorire un alto livello delle attività formative, garantendo, inoltre, un servizio di ascolto e di ricevimento per favorire il processo di formazione e di sviluppo delle competenze nel rispetto delle esigenze e delle peculiarità individuali.

3. Nell'attività di ricerca i professori e i ricercatori devono osservare una condotta corretta e responsabile. Essi sono tenuti all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca e insegnamento. Partecipano alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici.

Nell'ambito dei gruppi di ricerca, è compito del responsabile o coordinatore:

- promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
- valorizzare i meriti individuali e definire i compiti e le responsabilità di ciascun partecipante;
- sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e dei contributi personali, in particolare nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;
- assicurare una corretta gestione del diritto d'autore, della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, in osservanza delle norme di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo.

4. Il personale docente e i ricercatori garantiscono il rispetto dei principi trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, con particolare attenzione alle procedure di revisione tra pari e di valutazione della ricerca, anche rendendo apposita dichiarazione in tal senso.

5. Non è ammessa alcuna forma di plagio sia essa intenzionale o derivante da comportamento negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o altro tipo di influenza. Per "plagio" si intende l'attribuzione parziale o totale a sé stessi di progetti, idee, risultati di ricerche, invenzioni appartenenti ad altre persone, nonché l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti.

Ogni componente della comunità accademica contrasta e segnala i casi di plagio di cui è venuto a conoscenza.

Articolo 23
(*Conflitto di interessi*)

1. I professori e ricercatori sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni regolamentari di ateneo e dal presente codice, nell'assunzione di decisioni o nello svolgimento di attività inerenti alle loro mansioni.

2. I professori e ricercatori si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. In particolare, ogni professore e ricercatore è tenuto a:

- a) rendere note al direttore del dipartimento o agli organi competenti di volta in volta individuati, a seconda dell'ambito in cui si trova ad espletare le proprie funzioni, affinché gli stessi ne possano tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi riferibili alla propria persona; in tal caso, tali situazioni vengono tempestivamente comunicate ai suddetti soggetti, corredate da ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto;
- b) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
- c) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o gli altri soggetti indicati alla lettera b) abbiano causa

TORNA ALL'INDICE

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessato sia amministratore o gerente o dirigente; d) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo; e) rifiutare ogni donazione, finanziamento o altra utilità che possa costituire, anche indirettamente, ostacolo al rispetto del criterio del merito e del principio dell'eguaglianza a parità di condizioni di partenza o possa comunque porre in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni.

**Sezione III
Norme di comportamento degli studenti****Articolo 24***(Norme di comportamento degli studenti)*

1. Durante il corso dei loro studi, gli studenti devono osservare comportamenti rispettosi delle norme di legge, statutarie e regolamentari di ateneo.
2. Gli studenti sono tenuti ad astenersi dal danneggiamento di beni di proprietà dell'ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino e a osservare comportamenti rispettosi dell'integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolgono l'insegnamento e la ricerca. Sono altresì tenuti ad astenersi da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'istituzione universitaria, anche al di fuori delle strutture universitarie.
3. Gli studenti iscritti all'Università luav di Venezia sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti.
4. È dovere dello studente restituire i libri presi in prestito dalle biblioteche dell'ateneo, pena il blocco delle certificazioni oltre a eventuali sanzioni previste dai regolamenti delle biblioteche che disciplinano l'accesso al prestito.
5. Ferma restando la responsabilità in sede penale, costituisce illecito disciplinare la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria.

**Capo III
Violazione del codice, monitoraggio e attuazione****Articolo 25***(Violazioni del codice)*

1. Le violazioni delle disposizioni del presente codice che non integrano illecito disciplinare ma violazione dei precetti etici, come individuati al Capo I, sono accertate e decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, dello statuto di ateneo, dal senato accademico su proposta del rettore. A tal fine, il senato e il rettore si avvalgono della commissione etica di cui al successivo articolo 26. Il relativo procedimento viene trattato ai sensi del successivo articolo 27.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al Capo II del presente codice nonché di quelle previste dal Codice di comportamento nazionale e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, costituiscono illecito disciplinare e sono perseguite ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia disciplinare nonché dei contratti collettivi. La violazione dei suddetti obblighi può dar luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del lavoratore.
3. Le disposizioni di cui al Capo II, Sezione I del presente codice costituiscono per il personale docente e ricercatore principi di comportamento in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
4. Laddove una condotta integri non solo la violazione di precetti etici ma anche un illecito disciplinare, prevale la responsabilità disciplinare.
5. Le segnalazioni di violazione delle disposizioni del codice, non anonime e debitamente circostanziate, vanno trasmesse al competente organo disciplinare (responsabile della propria struttura o ufficio procedimenti disciplinari, per il personale tecnico-amministrativo;

TORNA ALL'INDICE

rettore/collegio di disciplina, per il personale docente e ricercatore; il rettore, qualora ritenga che la sanzione da erogare sia superiore alla censura, trasmette gli atti al collegio di disciplina; rettore/commissione di disciplina per gli studenti).

6. L'organo disciplinare competente, valutata la segnalazione, in caso di rilevanza disciplinare, procede secondo quanto disposto dalle norme disciplinari. Qualora invece l'organo disciplinare valuti la segnalazione non rilevante ai fini disciplinari, trasmette tempestivamente gli atti alla commissione etica di cui al successivo articolo 26.

Articolo 26

(Commissione etica)

1. Il senato accademico, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione dei precetti etici di cui al presente codice, istituisce un'apposita commissione etica, determinandone precisamente composizione, funzioni e compiti, attraverso un apposito regolamento.

2. Alla commissione etica spetteranno comunque funzioni:

- a) consultive in materia di aspetti etici, raccordandosi con il comitato etico per la ricerca, per gli aspetti etici relativi alle attività di ricerca;
- b) istruttorie di cui al successivo articolo 27 ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione delle norme etiche.

Articolo 27

(Procedimento per l'accertamento delle violazioni di principi etici e l'irrogazione di sanzioni)

1. La commissione etica, nel termine massimo di venti giorni dalla ricezione della segnalazione, valuta gli atti e, qualora emerga una possibile violazione del presente codice inerente ai precetti etici, avvia la necessaria istruttoria per la verifica dei fatti dandone comunicazione scritta all'interessato contestandogli gli addebiti. Contestualmente, convoca l'interessato, con congruo preavviso, per una audizione a propria difesa. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può depositare una memoria scritta entro la data dell'audizione.

2. La commissione etica ha facoltà di convocare chiunque sia a conoscenza dei fatti oggetto di accertamento, nel rispetto della dignità delle persone, del diritto di ogni persona alla riservatezza, nonché del diritto alla difesa del soggetto sottoposto al procedimento.

3. La commissione etica, all'esito dell'istruttoria, la cui durata non può eccedere i quaranta giorni, trasmette al rettore gli atti, unitamente a una relazione sugli accertamenti effettuati nonché la proposta della possibile sanzione da irrogare ovvero dell'archiviazione.

4. Il rettore, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, trasmette al senato accademico le risultanze dell'intero procedimento e la proposta di sanzione.

5. Il senato accademico, a seguito della trasmissione degli atti da parte del rettore ed entro sessanta giorni a decorrere dalla prima seduta utile successiva alla data di trasmissione della proposta, può deliberare nei confronti della persona, della cui infrazione si tratta, le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 3, dello Statuto o la definitiva archiviazione.

Articolo 28

(Vigilanza, monitoraggio e attività formative)

1. I dirigenti e gli organi competenti vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente codice. Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'organo disciplinare competente ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n.

TORNA ALL'INDICE

165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190/2012, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'Ateneo può chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190/2012.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può proporre l'elaborazione di informative e circolari, l'organizzazione di seminari di aggiornamento per i lavoratori e ogni altra iniziativa utile.

5. Al fine di prevenire e contrastare ipotesi di corruzione ovvero di dar corso agli adempimenti connessi a seguito di astensione del dipendente in conflitto di interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, l'Ateneo potrà adottare iniziative di collaborazione con altre amministrazioni.

6. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Articolo 29

(Attuazione e diffusione)

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente codice nonché a adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.

2. L'Università si adopera alla più ampia diffusione del presente codice con attività di comunicazione e formazione. Il presente codice viene pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web.

3. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice.

Articolo 30

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente codice si fa rinvio allo statuto, al codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing, ai regolamenti dell'Università luav di Venezia, al decreto legislativo n. 165/2001, al decreto legislativo n. 150/2009, alla legge n. 240/2010, alla legge n. 190/2012, al D.P.R. n. 62/2013, al CCNL, comparto Università, alla specifica normativa applicabile al personale docente e ricercatore e alla normativa generale in materia.

2. Il presente codice viene sottoposto a revisione periodica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'ateneo; dalla stessa data sono abrogati il codice etico, emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011 n. 749 e il codice di comportamento luav, emanato con decreto rettorale 5 dicembre 2014 n. 541.